

16/15

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI n. 5 ACCELERATORI LINEARI
DESTINATI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA
REGIONE CAMPANIA**

SO.RE.SA S.P.A.

~

VARIAN MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.

LOTTO 3 – AOU FEDERICO II di NAPOLI

CONVENZIONE
per l'affidamento della fornitura di n. 5
ACCELERATORI LINEARI
destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Campania

LOTTO 3 – AOU FEDERICO II NAPOLI

CIG n. 62528173D2

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **01** del mese di **Settembre** presso la sede della So.Re.Sa. Spa in Napoli, Centro Direzionale, Isola C1 Torre Saverio da una parte

So.Re.Sa. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e domiciliata ai fini del presente atto in Napoli, Centro Direzionale Isola C1 Torre Saverio, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale, Ing. Renato Di Donna, nato ad Avellino il 22/08/1957, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 17 gennaio 2014

E

VARIAN MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A., sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI) alla via Brescia n. 28/D1, tel. 02/921.351 - Fax 02/921.35.224, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. REA 1579167, P. IVA 12739780158, in persona dell'Amministratore Delegato/ Legale Rappresentante Ing. Roberto Biscaldi nato a Vigevano (PV) il 04/09/1966 (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

PREMESSO

- a) che la Regione Campania con l'art. 6 comma 15 della L.R. 28/2003, così come modificato dal comma 229 dell'art. 1 della L.R. 4/2011, successivamente sostituito dall'art. 1 comma 1 sub c) della L.R. 41/2012, ha stabilito che: "la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, ai sensi dell'articolo 3, comma 34 e dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163".
- b) che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- c) che la Regione Campania, con Delibera di Giunta Regionale n. 591 del 1 dicembre 2014, ha approvato il "Piano di rafforzamento delle attrezzature tecnologiche di alta qualità medico scientifica delle Aziende Sanitarie – Obiettivo Operativo 5.3 "SANITÀ" dell'Asse 5 "Società dell'informazione" ai sensi della DGRC n. 425 del 09.08.2012 e ha individuato So.Re.Sa. S.p.A., in osservanza dell'art. 2 co15 della L.R. n. 24 del 2005, quale ente delegato per il sistema sanitario regionale ad effettuare le procedure di



acquisto delle attrezzature tecnologiche ad alto contenuto innovativo indicate nell'allegato piano di potenziamento alla citata delibera;

d) che nell'ambito della presente Convenzione si intende per:

- **Amministrazione/i Contraente/i o Amministrazione/i:** le Aziende Ospedaliere "G.Rummo" di Benevento, "Ruggi d'Aragona" di Salerno, "Federico II" di Napoli e "Moscati" di Avellino operanti nell'ambito del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania che possono utilizzare la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, richiedendo la fornitura oggetto del Capitolato Speciale mediante l'emissione dell'Atto di adesione
- **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "A";
- **Atto di adesione:** il documento con il quale l'Amministrazione contraente comunica la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- **Contratto di Fornitura:** l'insieme delle prescrizioni e delle condizioni disciplinate nella Convenzione e nei suoi allegati (tra cui il Capitolato Speciale) e nell'Atto di adesione. Costituisce il documento contrattuale di riferimento che formalizza l'accordo tra l'Amministrazione contraente e il Fornitore;
- **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
- **Offerta Tecnica:** il documento di cui all'Allegato "B";
- **Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "C";

e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni, né tantomeno la Soresa, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordini di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione dell'Atto di adesione;

g) che la Soresa, in esecuzione dei compiti assegnati dalla Regione Campania, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione degli operatori economici per la **Fornitura di ACCELERATORI LINEARI destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Campania** mediante determina del Direttore Generale Soresa n. 67 del 07/05/2015;

h) che il Fornitore, con **determina del Direttore Generale Soresa n. 119 del 03/08/2015**, è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Soresa e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;

i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e relativo allegato, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;

k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Soresa nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la

medesima Convenzione le condizioni generali di ogni contratto concluso dalla singola Amministrazione Contraente con l'emissione dell'Atto di adesione;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione:

- *l'Allegato "A" (Capitolato Speciale) e relativi allegati;*
- *l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore);*
- *l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore).*

Art. 2 - Disciplina Applicabile e Criterio di Prevalenza

1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest'ultima ed i Contratti attuativi della medesima sono regolati:

- a) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- b) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
- c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

I singoli contratti attuativi sono regolati, altresì, dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e alle prestazioni contrattuali.


2. Le clausole della Convenzione e del Contratto attuativo della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Soresa, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.

4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nel Contratto di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con il Contratto di Fornitura, Soresa e/o l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art. 3 - Oggetto della Convenzione

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti.



2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente alla fornitura delle apparecchiature e dei relativi accessori di cui al **lotto 3** di seguito indicato

LOTTO	CIG	AZIENDA SANITARIA	PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO
3	62528173D2	AOU FEDERICO II	€ 3.284.000,00

a favore delle Amministrazioni contraenti; tutto ciò va prestato come richiesto dalla singola Amministrazione Contraente con l'ordinativo di fornitura, sino alla concorrenza del valore indicato nell'Atto di adesione.

3. La predetta fornitura dovrà essere prestata con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nel Capitolato Speciale e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica. Inoltre, dovranno essere rispettate le ulteriori pattuizioni contenute nell'Ordinativo di Fornitura, nel Verbale di Consegna purché non in contrasto con le condizioni contenute nei documenti di gara.

4. Le prestazioni da fornire saranno determinate in concreto con quanto specificato dalla singola Amministrazione contraente nell'Atto di adesione, secondo le modalità e i termini indicati nel Capitolato Speciale.

Art. 4 - Adesione alla Convenzione

1. Per poter acquistare attraverso la Convenzione ed emettere valido Ordinativo di Fornitura, l'Azienda Sanitaria adotta l'Atto di adesione, designa il Responsabile del Procedimento per la fase dell'esecuzione contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 274 del D.P.R. n. 207/2010, e l'eventuale Direttore dell'esecuzione, che dovrà essere soggetto diverso dal Responsabile del procedimento, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 300, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.

Il suddetto Atto di adesione dovrà essere trasmesso dall'Amministrazione oltre che al Fornitore anche a Soresa.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, l'Amministrazione dovrà indicare, sul medesimo Atto di adesione, il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione.

Art. 5 - Durata, Ammontare della Convenzione e dei Contratti di Fornitura

1. La presente Convenzione ha una durata di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di stipula della stessa.

2. Per durata della Convenzione s'intende il termine entro cui la singola Amministrazione Contraente può inviare l'Atto di adesione relativo alla Convenzione medesima; questa resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei Contratti di fornitura nell'ambito della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata degli stessi.

3. Resta espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi anticipatamente l'efficacia della Convenzione o del singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità del servizio/fornitura in oggetto, nelle more del successivo affidamento.

4. La durata dei singoli Contratti di fornitura è annuale con decorrenza dalla data di trasmissione dei relativi Atti di adesione. Nel corso di tale periodo, la singola Amministrazione Contraente potrà emettere gli ordinativi di fornitura fino al conseguimento del quantitativo massimo indicato nell'atto di adesione.

5. L'importo del contratto è determinato dal quantitativo indicato nell'Atto di adesione e dai prezzi unitari riportati in offerta economica.

Art. 6 - Obbligazioni Generali del Fornitore

1. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura per il quale abbia ricevuto preventivamente l'Atto di adesione corredati di nulla osta di Soresa e comunque i cui importi non siano eccedenti il valore complessivo dei suddetti Atti.

2. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto della Convenzione, eventualmente da svolgersi presso i servizi delle Amministrazioni Contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale o il RUP dell'Amministrazione stessa; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi delle Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

3. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura della presente Convenzione è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.

4. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel singolo Contratto di fornitura ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti della corrispondente Amministrazione e/o della Soresa, assumendosene ogni relativa alea.

6. Il Fornitore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione e nei rispettivi Allegati;
- b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed alla Soresa, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- d) comunicare tempestivamente alla Soresa e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e nei singoli Contratti di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- e) non opporre alla Soresa e alle Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
- f) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e la Soresa da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

7. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che dalla Soresa, per quanto di propria competenza.

8. Il Fornitore si obbliga a:

- (a) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti o alla Soresa, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle Forniture di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura;
 - (b) prestare le forniture e i servizi connessi oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Soresa ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare alla Soresa, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
- (a) prestare la fornitura e i servizi connessi oggetto di Convenzione nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato Speciale e, ove migliorativi, nell'Offerta Tecnica; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - (b) manlevare e tenere indenne Soresa nonché le Aziende Sanitarie Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dell'apparecchiatura fornita agli utilizzatori e oggetto della Convenzione.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.
13. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Soresa e all'Amministrazione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione;

Art. 7 - Condizioni Generali della Convenzione

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni a partire dalla data di sottoscrizione della stessa.
2. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Soresa il certificato di verifica di conformità relativamente ai singoli Ordinativi di fornitura di cui all'art. 322 D.P.R. n. 207/2010, ai fini dello svincolo della cauzione ex art. 306 D.P.R. n. 207/2010.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

Art. 8 - Verifiche e monitoraggio

1. Ai sensi dell'art. 312 comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alla Soresa, per quanto di sua competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata



attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a darne comunicazione a Soresa.

3. Il monitoraggio di tutta la fornitura oggetto della Convenzione è effettuato dalla Soresa mediante l'uso di strumenti di "Information Technology"; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.

Art. 9 - Corrispettivi, Fatturazioni e Pagamenti

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore, per periodo di competenza, sono calcolati in base ai valori unitari indicati nell'Offerta Economica, ai volumi forniti oltre che all'IVA nella misura vigente.

2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

3. Le fatturazioni dovranno essere corredate da idonea rendicontazione analitica della fornitura.

4. I pagamenti saranno accreditati sul conto corrente **Codice IBAN IT 36B0100520600000000001571** i cui estremi saranno comunicati a seguito di stipula della convenzione; Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

5. Il Fornitore si obbliga a comunicare a Soresa/all'Amministrazione ordinante le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto.

6. I pagamenti verranno effettuati secondo i termini e le condizioni previsti dal d. Lgs. n. 192 del 9 novembre 2012.

Art. 10 - Deroga all'eccezione di Inadempimento


Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Art. 11 - Penali

1. Il criterio di calcolo delle penali è riportato nello specifico articolo 10 del Capitolato Speciale "Livelli di servizio e penali".

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura o un servizio connesso in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Speciale e ai singoli contratti di fornitura. In tal caso l'Amministrazione Contraente ovvero Soresa, applicheranno al Fornitore la penale relativa sino alla data in cui la fornitura verrà eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, e agli atti sopra citati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati dall'Amministrazione Contraente ovvero da Soresa per iscritto al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria, ovvero di Soresa, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.



4. L'Amministrazione Contraente, al fine dell'eventuale, necessaria, escussione, anche parziale, della cauzione definitiva, comunicherà a Soresa l'inadempimento in questione.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
6. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali, previste dal presente articolo, non preclude il diritto dell'Azienda Sanitaria Contraente ovvero di Soresa a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
7. Nell'ambito della presente Convenzione, nonché del singolo contratto di fornitura, è possibile applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, ovvero del singolo contratto di fornitura. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione, ovvero del singolo contratto di fornitura, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento, fermo restando l'effettuazione della comunicazione di cui al comma 4.

Art. 12 - Divieto di Cessione della Convenzione, dei Contratti e dei Crediti

1. È fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Contratti di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
2. È fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice, secondo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 13 - Cauzione Definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi Contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva di importo pari ad **Euro 328.400,00**, il tutto secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara. Il documento attestante l'avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l'effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia - è emesso da Soresa.
2. La garanzia opera nei confronti di Soresa, a far data dalla sottoscrizione della Convenzione, e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla stipula dei rispettivi Contratti di fornitura.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione prestata in favore di Soresa (n.q. di Centrale di Committenza) e delle Amministrazioni Contraenti, garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Soresa, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti di Fornitura. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente e/o di Soresa, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, poiché la garanzia è in favore degli Enti Contraenti e di Soresa, quest'ultima potrà consentire lo svincolo progressivo della

cauzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di una comunicazione di Soresa, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Detta ultima comunicazione verrà emessa da Soresa a seguito della consegna alla stessa da parte del Fornitore dei certificati di regolare esecuzione emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti relativamente ai singoli Ordinativi di Fornitura ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del Fornitore medesimo, delle fatture quietanzate relative ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta fermo che lo svincolo progressivo della cauzione potrà essere effettuato da Soresa soltanto a seguito della ricezione dei documenti suddetti in proporzione del peso dei singoli Ordinativi di Fornitura regolarmente eseguiti rispetto all'80% (ottanta per cento) del valore della cauzione stessa.

6. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Soresa.

Art. 14 - Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore, anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione e dei conseguenti Contratti, l'Amministrazione Contraente avrà la facoltà di risolvere il proprio Contratto. In ogni caso, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) fornitura di apparecchiatura difforme dalle caratteristiche minime richieste dal Capitolato Speciale e relativi allegati;
- b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Soresa;
- c) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 co. 7 ("Penali") della presente Convenzione;
- d) esito negativo del "secondo collaudo", come da art. 5 Capitolato speciale.

2. Si conviene, altresì, che Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere la Convenzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
- d) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di Cessione della Convenzione, dei Contratti e dei Crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.

3. In tutti i casi, previsti nella presente Convenzione, di risoluzione del Contratto di Fornitura, Soresa e/o le singole Amministrazioni avranno diritto di escutere la cauzione. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto di Soresa e/o delle singole Amministrazioni al risarcimento dell'ulteriore danno.



Art. 15 - Recesso

1. La Soresa ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a. giusta causa,
- b. mutamenti di carattere organizzativo riguardanti la stessa Soresa.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione.

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al singolo Contratto di fornitura, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione e nel Contratto di Fornitura medesimo, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

2. La Soresa e/o le Amministrazioni potranno recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dalla Convenzione e da ciascun singolo Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché, limitatamente ed esclusivamente per i Contratti di fornitura, l'Amministrazione tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.


3. Il recesso dalla presente Convenzione è causa ostativa di nuovi Contratti di Fornitura con il medesimo fornitore e determina il recesso dei singoli Contratti di fornitura, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma 2 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Art. 16 - Danni, Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

1. L'Appaltatore, prima dell'inizio dell'esecuzione della fornitura, dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura comprensivi del periodo di assistenza tecnica e manutenzione in garanzia con massimale non inferiore a € 2.500.000,00. La polizza dovrà essere presentata al fine della stipula della Convenzione.

2. La garanzia dovrà comprendere:

- a. il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ai locali, ai materiali ed alle attrezzature interessate all'esecuzione della fornitura;
- b. il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti che si dovessero verificare a persone o cose a seguito di errata e/o mancata manutenzione o da difetti;
- c. il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità della Ditta aggiudicataria e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga;
- d. responsabilità verso il personale della Ditta aggiudicataria e dei subappaltatori, con particolare riguardo agli infortuni sul lavoro, inclusa la copertura per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto, dal personale, malattie professionali, ecc.



- e. La garanzia dovrà altresì comprendere:
- i. i danni derivanti da incendio e/o scoppio, a cose della singola Amministrazione, a cose di terzi, a cose di proprietà dell'assicurato o da lui comunque detenute;
 - ii. i danni da allagamento e quelli conseguenti alla rottura o al guasto di recipienti o di tubazioni;
 - iii. i danni da esalazione fumogene o i danni derivanti da inquinamento accidentale;
 - iv. i danni ai locali nei quali si svolge l'attività.

Art.17 - Subappalto

Il Fornitore:

non affiderà in subappalto l'esecuzione di alcuna prestazione;


Ovvero conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:

- potrà affidare in subappalto in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____

1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell'autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni Contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall'art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all'Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 118 comma 2 del citato d.lgs.
4. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui agli artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i..
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Art. 18 - Responsabili

1. **L'Ing. Vincenzo Saliani**, Responsabile del Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti della Soresa, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.



2. L'Avv. Gianmarco Massa, Responsabile della Convenzione per conto di Soresa, è il referente responsabile nei confronti del Fornitore e delle Amministrazioni Contraenti e svolge tutti i compiti e le funzioni previste quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Eseguire il monitoraggio circa l'applicazione della Convenzione;
- Applicare le penali di competenza di Soresa;
- Rilasciare la certificazione per lo svincolo parziale della cauzione;
- Disporre verifiche e ispezioni a campione sulla corretta esecuzione dei contratti;
- Proporre la risoluzione e/o la revoca della Convenzione al Direttore Generale di Soresa.

3. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione dell'Atto di Adesione:

- alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 274 del D.P.R. n. 207/2010;
- alla eventuale nomina del Direttore dell'esecuzione qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 300, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010;

Art. 19 - Trasparenza


Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
- e) Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata della Convenzione gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Soresa di incamerare la cauzione prestata.

Art. 20 - Trattamento dei Dati Personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione e dell'esecuzione dei singoli Contratti - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

2. Soresa tratta i dati relativi alla Convenzione ed all'esecuzione della stessa nonché dei singoli Contratti in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura o con



altre modalità, acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Soresa da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell'aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet www.soresa.it.

3. La trasmissione dei dati dal Fornitore a Soresa avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

4. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art 21 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari

In ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008 e dall'art. 3 della L. n.136/2010, il Fornitore:

- a. ha l'obbligo di comunicare alla Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- b. deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del Responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.


L'impresa assume, altresì, l'obbligo di:

1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 22 - Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità

Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l'impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:

1. L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall'art.7, comma 1 e dall'art.8, comma 1, clausole 7) ed 8);




2. L'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
3. L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
4. L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del D.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
5. L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
6. L'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Art. 23 - Fuori Produzione

1. Il Fornitore potrà non fornire un articolo oggetto della Convenzione, solo ed esclusivamente in caso di "fuori produzione" accertata mediante la seguente documentazione da consegnare alla Soresa ovvero alla singola Amministrazione Contraente:
 - a. dichiarazione di "fuori produzione" del produttore, (in alternativa)
 - b. dichiarazione resa dal Fornitore (se diverso dal produttore), ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

In tale ipotesi, il Fornitore dovrà proporre alla Soresa ovvero alla singola Amministrazione Contraente un prodotto in alternativa a quello dichiarato "fuori produzione" che possieda almeno le stesse caratteristiche tecniche e funzionali di quello "fuori produzione", il tutto alle medesime condizioni, anche di natura economica, offerte per il dispositivo sostituito. Al riguardo Soresa, ovvero la singola Amministrazione Contraente, verificherà la conformità del prodotto in sostituzione alle caratteristiche tecnico funzionali del prodotto sostituito. All'esito positivo della verifica la Soresa, ovvero la singola Amministrazione Contraente, potrà autorizzare la sostituzione del dispositivo dichiarato "fuori produzione", con altro con funzionalità minime pari o migliorative rispetto a quello sostituito.

2. In caso di valutazione di non conformità del nuovo prodotto proposto in sostituzione, Soresa potrà autorizzare le amministrazioni ad approvvigionarsi presso un terzo fornitore addebitando la maggiore spesa sul fornitore del dispositivo fuori produzione. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di fornire un prodotto oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione dello stesso, Soresa si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della proposta di



sostituzione del dispositivo, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

Art. 24 - Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare alle Amministrazioni l'evoluzione tecnologica delle attrezzature e dei dispositivi oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire i prodotti oggetto della Convenzione senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità da parte di Soresa e/o da parte della singola Amministrazione Contraente del nuovo prodotto offerto, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Art. 25 - Foro Competente


1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Soresa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Art. 26 - Clausola Finale

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o del Contratto attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o del Contratto (o di parte di essi) da parte della Soresa e/o dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.


SO.RE.SA. S.p.A.

Ing. Renato Di Donna



VARIAN MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.

Ing. Roberto Biscaldi


Varian Medical Systems Italia S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Ing. Roberto Biscaldi


Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Oggetto della Convenzione); Articolo 4 (Adesione alla Convenzione); Articolo 5 (Art. Durata, Ammontare della Convenzione e dei Contratto di Fornitura); Articolo 6 (Obbligazioni Generali del Fornitore); Articolo 7 (Condizioni Generali della Convenzione); Articolo 8 (Verifiche e monitoraggio); Articolo 9 (Corrispettivi, fatturazioni e pagamenti); Articolo 10 (Deroga all'eccezione di inadempimento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti); Articolo 13 (Cauzione Definitiva); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17 (Subappalto); Articolo 19 (Trasparenza); Articolo 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 22 (Adempimenti del fornitore derivanti dal Protocollo di legalità); Articolo 23 (Fuori Produzione); Articolo 24 (Evoluzione tecnologica); Articolo 25 (Foro competente); Art.26 (Clausola Finale).

VARIAN MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.

Ing. Roberto Biscaldi


Varian Medical Systems Italia S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Ing. Roberto Biscaldi

